



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0241453-2011

PU-GDAP-1e00-16/06/2011-0241453-2011

Alle OO.SS.
del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS del
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./ P.P.

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

F.S.A C.N.P.P.

LORO SEDI

**e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E**

OGGETTO: Trattamento economico a seguito di assenze da servizio per infermità del personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria: articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e articolo 17 comma 23 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Per opportuna informativa, si trasmette la Lettera Circolare GDAP-0236148-2011 del 13 giugno 2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lettera Circolare



GDAP-0236148-2011

PU-GDAP-1a00-13/08/2011-0236148-2011

Alle Direzioni Generali
Sede

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
Roma

Ai Provveditorati Regionali
Loro sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Sede

Al Centro Amministrativo
"Giuseppe Altavista"

*10-10-08-2011
mt*

Oggetto: Trattamento economico a seguito di assenze da servizio per infermità del personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria: articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e articolo 17 comma 23 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102.

§ 1 A seguito delle richieste di chiarimento pervenute all'attenzione di questo Dipartimento circa l'applicazione della disciplina in oggetto si ritiene necessario fornire indicazioni, ad integrazione di quelle già contenute nelle circolari n. 7/2008, 8/2008 e 8/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, diramate a suo tempo, circa le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71, comma 1.

1.1 La disposizione stabilisce che, salvo le eccezioni previste, "per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi

Servizio del Bilancio e Contabilità



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

1.2 La norma prescrive una decurtazione "permanente" nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni, solo i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte.

§ 2 In sede di conversione del decreto legge 112/2008 è stato introdotto, dopo il primo comma dell'art. 71 in esame, un comma 1 bis che prevede l'esclusione dalle suddette disposizioni del Comparto Sicurezza e Difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

§ 3 Si ricorda che il comma 1 bis dell'art. 71 menzionato, è stato sostituito dal D.L. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La norma attualmente prevede che " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del Comparto Sicurezza e Difesa nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale ".

§ 4 Ne consegue che il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e il personale dirigente penitenziario, con effetto dal 1° gennaio 2009, resta esonerato dall'applicazione della normativa de qua.

§ 5 Per il personale dirigente di Area I, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 19 luglio 2010, n. 8 ha puntualizzato che la retribuzione di risultato dei dirigenti non è soggetta a decurtazione in quanto costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito al procedimento di valutazione. Resta pertanto assoggettabile a decurtazione la retribuzione di parte variabile.

Servizio del Bilancio e Contabilità

Via C. Farini, 101 - 00144 Roma - Tel. 06/6791176 / 06/6791178



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 6 In ordine al personale appartenente al Comparto Ministeri l'indennità penitenziaria è da ritenersi assimilabile alla struttura retributiva fondamentale per le connotazioni di pensionabilità e delle modalità di pagamento (13 mensilità), come riferisce l'ARAN con parere 26 giugno 1995, n. 2349 e segue la disciplina del trattamento salariale non accessorio prevedendone la integrale corresponsione, qualora il dipendente si assenti per malattia.

§ 7 Restano assoggettabili a decurtazione tutte le eventuali indennità accessorie riferite al suddetto personale (es. indennità di bilinguismo)

§ 8 Le assenze per effettuare visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, ricorrendone i presupposti, sono imputate a malattia e pertanto devono essere trattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina.

§ 9 A tal proposito si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 stabilisce: " resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita"

I Signori Provveditori Regionali provvederanno a darne la massima diffusione a tutti gli istituti e servizi del proprio distretto.

Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture operative.

Si coglie l'occasione per rinnovare atti di viva considerazione.

Il Direttore Generale
Riccardo Turani Vita

Ufficio del Bilancio e Contabilità